



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "RETORICA DEI DIRITTI E TRISTE REALTÀ" PRESENTATA IN DATA 28 OTTOBRE 2019 - PRIMA FIRMATARIA ARTESIO.

La sottoscritta Consigliera Comunale,

PREMESSO CHE

- il sistema integrato socio-sanitario si definisce tale perché contempera in un piano di assistenza individuale le cure sanitarie e i supporti all'autonomia della vita quotidiana;
- la conservazione delle capacità per condurre l'esistenza al domicilio, nonostante problemi di salute e nonostante impedimenti alla indipendenza, per ragioni economiche o di barriere di varia natura, è unanimemente giudicata preferibile per la serenità della persona e per la sostenibilità del sistema;
- le cure e l'assistenza domiciliari dovrebbero quindi essere perseguite, col consenso dell'interessata/o, a prescindere dalla rete familiare, anzi a maggior ragione nelle situazioni di solitudine, prevedendo quindi azioni di accompagnamento e di sostegno;
- il deterioramento delle condizioni, non necessariamente di peggioramento delle patologie, ma di influenza delle stesse sull'autonomia comporterebbe l'attivazione di interventi - preliminari alla presa in carico attraverso le corrispondenti unità di valutazione (geriatrica o multidimensionale) -, sia per prevenire aggravamenti, sia per ricomprendere tali prestazioni nel successivo piano di assistenza individuale;

INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere:

- 1) se sia coerente coi principi dichiarati la subordinazione della "presa in carico" o "presa in cura" da parte dei servizi sociali alla visita presso l'UVG, anche quando la richiesta iniziale riguarda un aiuto nella preparazione dei pasti e nelle faccende domestiche;
- 2) se, a fronte della impossibilità a svolgere le pratiche in autonomia, sia "normale" che i servizi sociali non si attivino per l'istruttoria presso l'ASL, in specie dopo la nascita dei poli di inclusione, tanto vantati per la capacità di includere - quindi coordinare - funzioni sanitarie e sociali, nonché delle politiche per il lavoro;

- 3) se è congruo, di fronte alla dichiarata impossibilità di totale autonomia in assenza degli aiuti suddetti, un intervallo di due mesi dalla originaria richiesta, senza che alcuno né dalla ASL né dai servizi sociali svolga una visita a domicilio;
- 4) laddove si convenga che le possibili carenze sopra lamentate non siano né ammissibili né giuste, come si intenda porre rimedio per il futuro.

F:to Eleonora Artesio